



PROGRAMMA OPERATIVO
FEAMP
2014 | 2020



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi per la pesca



FLAG Riviera Jonica Etnea

Proposta di delibera del CDA

OGGETTO: Bando di gara Marine Litter “Pulire il mare è preservare la vita” di € 96.050,00 oltre IVA. CUP G51E17000270009 - CIG 86874148D1. **Proposta di revoca in autotutela per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.**

II RUP

PREMESSO CHE:

I ritardi nell'espletamento delle procedure di selezione del contraente, dovuti alla complessità delle problematiche riscontrate, che hanno richiesto anche un apposito parere legale, hanno comportato l'approssimarsi della originaria scadenza del termine di completamento degli interventi previsti dalla Strategia di sviluppo locale, al punto da far ragionevolmente ritenere che le attività previste dal bando di gara non potessero essere più realizzate e che dunque fosse opportuno non proseguire la procedura di individuazione del contraente, al fine di evitare l'insorgere di aspettative in capo ai partecipanti alla gara medesima.

Successivamente, quando (23 Settembre 2021) il Dipartimento Regionale ha concesso la proroga del suddetto termine al 30 Giugno 2022, era ormai imminente la stagione autunnale – invernale, in cui molte imbarcazioni da pesca sono in disarmo e le condizioni meteomarine non sono congeniali alle attività previste dal bando di cui trattasi; inoltre, il recente acuirsi dell'emergenza Covid - 19 ed il presumibile protrarsi anche per i prossimi mesi delle conseguenti restrizioni alle attività sociali, rende opportuno eliminare gli interventi – originariamente previsti – di pulizia delle spiagge e di coinvolgimento di associazioni di categoria e/o volontariato, nonché di associazioni a tutela dei consumatori territoriali, scolaresche locali e turisti. Queste ultime attività sarebbero di fatto irrealizzabili, perché comporterebbero assembramenti vietati e comunque sconvenienti, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria.

Le mutate esigenze sopra evidenziate sono tali da rendere inopportuna o comunque da sconsigliare la prosecuzione della gara stessa.

CONSIDERATO CHE:

- la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 23 del bando di gara stabilisce che *“Il FLAG si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso o di non procedere all'affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura”*;
- gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura non hanno ancora maturato

posizioni giuridiche consolidate, essendo stata espletata finora soltanto la verifica della documentazione amministrativa;

- è possibile provvedere alla revoca della procedura di gara senza esperimento di ulteriori incombenze, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con le istanze di partecipazione alla gara;
- rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n.6323; Consiglio di Stato sez. V, 04/12/2017, n.5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n.3359; Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67);
- non è richiesto un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario dal momento il procedimento in questione era soltanto in una fase iniziale (Cons. St. n. 6323/2018);
- in ogni caso, la prosecuzione della gara renderebbe comunque impossibile l'integrale espletamento dei servizi previsti dalla medesima, con conseguente inevitabile pregiudizio per le esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nelle imprese che hanno partecipato alla gara;
- la valutazione di non proseguire la gara non appare manifestamente irragionevole, ingiusta o illogica, ma anzi risulta sorretta da congrua motivazione basata su circostanze oggettive e sulla ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, sussistendo documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico opportunamente e debitamente esplicitate, che rendono evidente l'inopportunità e l'inutilità della prosecuzione della gara;
- anzi la revoca proposta appare rispettosa dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che la prosecuzione dell'appalto in condizioni temporali e normative completamente diverse da quelle iniziali si porrebbe in contrasto con l'esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle risorse pubbliche;

VISTA la Legge 07/08/1990 n° 241 art. 21 quinquies – che assegna alla potestà discrezionale della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico;

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di revoca della gara;

DATO ATTO della volontà del FLAG, in qualità di stazione appaltante di indire un nuovo bando di gara che tenga conto delle sopravvenute esigenze sopra evidenziate;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CDA DEL FLAG DI DELIBERARE

- revocare in autotutela dell'interesse pubblico tutta la procedura del bando di gara del 30 Marzo 2021 relativo all'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, del servizio di consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto "*Marine Litter*" in ragione della sopravvenienza di motivi di interesse pubblico dovuta al mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento della pubblicazione del

bando di gara in questione) e della conseguente rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario;

- demandare al RUP di predisporre un nuovo bando che, a parità di dotazione finanziaria, preveda esclusivamente attività di raccolta dei rifiuti in mare, aumentando il numero di imbarcazioni e di uscite in mare con conseguente incremento degli incentivi complessivamente previsti in favore degli operatori locali della pesca;
- demandare al RUP di notificare il contenuto del presente provvedimento alle ditte concorrenti e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ente www.flagrivieraetnea.it.

Il RUP

Avv. Mario Leotta

